

Civile Ord. Sez. 2 Num. 8404 Anno 2019

Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 26/03/2019

ORDINANZA

sul ricorso 3438-2015 proposto da:

rappresentate e difese dall'Avvocato NICOLETTA AUSTONI e dall'Avvocato ALESSIO PETRETTI, presso il cui studio in Roma, via degli Scipioni 268/A, elettivamente domiciliano per procura speciale a margine al ricorso;

- ricorrenti -

contro

rappresentato e difeso dall'Avvocato PAOLO AGAZZI e dall'Avvocato RENATO MACRO, presso il cui studio a Roma, viale Mazzini 6, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché

rappresentata e difesa dall'Avvocato UMBERTO IORIO e dall'Avvocato GABRIELE PAFUNDI, presso il cui studio a Roma, via Giulio Cesare 14/A, elettivamente domicilia, per procura speciale allegata al controricorso

- controricorrente -

02
3798/13

avverso la sentenza n. 404/2014 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/3/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/12/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA

dopo aver premesso di essere proprietaria del mappale [redacted] [redacted] co, confinante a sud con un cortile di sua proprietà e di proprietà di [redacted]

[redacted] sul quale esiste una servitù di passaggio pedonale e carrale per entrambi i proprietari, e che quest'ultime, in violazione del suo diritto di servitù sul predetto mappale avevano chiuso con lucchetto i due cancelli che delimitavano da una parte e dall'altra il suddetto cortile, di fatto impedendo l'accesso alla sua proprietà esclusiva, ha convenuto in giudizio, innanzi a tribunale di Bergamo, [redacted] a [redacted]

[redacted] i perché, ritenuta illegittima la chiusura dei due cancelli, le stesse fossero condannate alla consegna delle chiavi e, comunque, fosse dichiarato che le stesse non avevano diritto alla loro chiusura.

[redacted] hanno chiesto il rigetto della domanda attrice ed hanno proposto domanda riconvenzionale diretta ad accertare il loro acquisto della proprietà esclusiva del cortile in questione.

Il tribunale di Bergamo, con sentenza del 31/5/2007, ha ritenuto che il mappale [redacted] in relazione al quale l'attrice aveva agito in *confessoria servitutis*, era in realtà in comproprietà tra le parti, mentre nessuna servitù poteva ritenersi sussistente, ed ha, quindi, respinto tanto la domanda della [redacted], in quanto la stessa non avrebbe dovuto fondarsi su una servitù inesistente ma sulla violazione dell'uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., domanda, però, non

proposta e, quindi, non delibabile, quanto la domanda riconvenzionale di usucapione, in difetto di prova idonea, a fronte del compossesso, di un *animus* inequivocamente destinato ad escludere il comproprietario dal godimento.

hanno proposto appello articolando, in sostanza, un unico motivo diretto a contestare la ritenuta esclusione, da parte del primo giudice, dell'acquisto dalle stesse vantato della proprietà esclusiva per usucapione.

si è costituita in giudizio e, dopo aver dedotto di aver venduto, con atto del 21/1/2008, e quindi dopo la sentenza impugnata, la sua proprietà a , ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la sua carenza di interesse a proporre appello incidentale, essendo l'acquirente subentrato in tutte le situazioni giuridiche attive e passive che a lei facevano capo relativamente agli immobili in questione, e che, d'altra parte, avendo le stesse appellanti riconosciuto la comproprietà del cortile *de quo*, non sussisteva più alcun interesse concreto a far valere le proprie pretese. , per contro, ha sostenuto di avere interesse al rigetto di tutte le avverse istanze ed, in particolare, di quella di usucapione.

Con atto depositato in data 31/10/2012, ha proposto intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., aderendo alle difese della i e chiedendo il rigetto delle domande delle appellanti.

La corte d'appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello.

La corte, in particolare, dopo aver premesso che, essendo "*pacifica la comproprietà sul cortile*", in ordine al quale la aveva rivendicato un diritto di servitù di passaggio, asseritamente impeditole dalle convenute con la chiusura di due cancelli attraverso i quali si accedeva alla sua proprietà, e che



l'unica questione da esaminare rimaneva quella del preteso acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del cortile comune, disattesa dal tribunale per difetto di prova, ha ritenuto, in generale, che il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari, estendendo la propria signoria di fatto sul bene comune in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, cioè, da evidenziarne l'inequivoca volontà di possedere come proprietario e non come possessore. Non basta, quindi, ha proseguito la corte, la prova del semplice non uso da parte degli altri condomini e neppure la prova di atti di mera gestione o del consenso degli altri contitolari, essendo, piuttosto, necessario che il mutamento del titolo si concreti in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo *animo domini* della cosa incompatibili con il permanere del compossesso altrui sulla stessa. Nel caso di specie, ha osservato la corte, le appellanti sostengono di aver fornito la piena prova del possesso esclusivo e che tale prova sarebbe fornita, oltre che dal fatto che la stessa aveva dichiarato che la proprietà del mappale non è stata mai contestata dall'attrice (come confermato dal documento 1 prodotto con la citazione, per cui la loro proprietà esclusiva potrebbe ritenersi non solo non contestata ma addirittura ammessa), dai diversi interventi anche significativamente modificativi sulla porzione di cortile tra il cancello A ed il cancello B, eseguiti a proprie cure e spese, mai contestati o disturbati da controparte, senza che la i suoi danti causa abbiano mai esercitato un diritto di passaggio tanto da

acquisirne la relativa servitù o impedire l'acquisto del bene comune da parte delle stesse.

Sennonché, ha osservato la corte, *"l'accertamento dell'esistenza o meno del passaggio pedonale o con veicoli attraverso il cortile è in sé ..., senza la manifesta evidenza dell'intenzione di impedire totalmente l'utilizzo del cortile, del tutto irrilevante per l'accertamento dell'acquisto per usucapione della porzione di comproprietà spettante all'altra parte, perché se pure tale passaggio dovesse ritenersi inesistente o impedito ... non per questo potrebbe dirsi venuto meno il diritto di comproprietà sul bene da parte della [redacted] lato che l'esercizio del passaggio non esaurisce di per sé solo il contenuto del diritto di proprietà che si estrinseca anche in aspetti del tutto differenti dal passaggio", "addirittura con il non uso". In tale contesto, ha aggiunto la corte, "il fatto che le appellanti abbiano eseguito lavori di ristrutturazione sul cortile o che l'abbiano utilizzato per delle loro necessità non è sufficiente manifestazione ... dell'intento di escludere altri da un diverso o analogo utilizzo atteso che tale utilizzo non evidenzia in maniera inequivoca l'intenzione di escludere l'altra comproprietaria dal corrispondente godimento; e il fatto che non fosse esercitato il passaggio carrabile per qualsivoglia ragione (impedimento creato dalle [redacted] mancato autonomo passaggio da parte della [redacted] è altrettanto irrilevante per escludere che da parte della comproprietaria [redacted] possa essere stata mantenuta sotto altri profili la disponibilità del cortile". Piuttosto, ha aggiunto la corte, tale esclusione sarebbe stata senz'altro ravvisabile "nella chiusura dei due cancelli di accesso al cortile senza corrispondente consegna delle chiavi alla comproprietaria che privando quest'ultima di ogni possibile anche meramente teorica utilizzazione del cortile potrebbe essere sintomo*



rilevante dell'animus di impedire il godimento del comproprietario". Ma tale esclusione, ha osservato la corte, indubbiamente verificatasi (tanto che la ha introdotto il giudizio proprio per lamentare la violazione del preteso di diritto di passa conseguente alla chiusura dei cancelli), per produrre l'effetto invocato dalle appellanti, avrebbe dovuto protrarsi per almeno un ventennio, e ciò non risulta dimostrato: le deposizioni testimoniali assunte; confuse, contraddittorie e approssimative, non hanno avuto una valenza tale da evidenziare un uso del cortile da parte delle incompatibile con il corrispondente diritto del comproprietario. E' risultato, infatti, senza una sostanziale contraddizione, che quanto meno fino al 2002 i due cancelli A e B che delimitano dai lati opposti gli ingressi dalle rispettive proprietà al cortile comune, fossero dotati di chiavi in possesso della come confermato senza significative smentite dai testimoni escussi in giudizio: "e tale fatto appare senz'altro significativo che fino a quel momento non vi erano elementi tali da fare ritenere che fosse in corso un possesso esclusivo delle atto a usucapire; e se la situazione si è modificata successivamente con l'apposizione di una catena e la sostituzione del lucchetto che hanno determinato la contestazione della sia pure impropriamente per rivendicare una pretesa insussistente servitù di passaggio non può certo ritenersi integrato il preteso acquisto per usucapione, sia per mancato decorso del tempo atto ad usucapire, che per la palese opposizione della comproprietaria

con ricorso notificato il 23/1/2015, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d'appello, dichiaratamente notificata il 28/11/2014.



ha resistito con controricorso notificato in data 11/3/2015.

i ha resistito con controricorso notificato in data 9/3/2015.

Le ricorrenti e la Botti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, le ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1102, 1141, 1158, 1164 e 1167 c.c. nonché la violazione dei relativi principi di distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato la domanda riconvenzionale con la quale le stesse avevano chiesto di accertare l'intervenuta usucapione di una porzione di cortile, originariamente comune, prospiciente la loro proprietà, sul rilievo che le deposizioni testimoniali assunte non hanno avuto una valenza tale ad evidenziare un uso del cortile da parte delle incompatibile con il corrispondente diritto del comproprietario. In realtà, hanno osservato le ricorrenti, lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà comporta che la prova dell'*animus* può essere desunta in via presuntiva dal *corpus* per cui, in tale ipotesi, è il convenuto a dover dimostrare il contrario. Nel caso di specie, invece, a fronte delle consistenti prove offerte, nulla è stato provato dalla quale, del resto, nella citazione introduttiva e nella planimetria ad essa allegata, ha riconosciuto alle ricorrenti il diritto di proprietà esclusiva sulla porzione di cortile di cui al mappale 927/7 antistante la loro proprietà e compresa tra il cancello A ed il cancello B. Le inoltre, hanno aggiunto le ricorrenti, hanno fornito piena prova dei requisiti che, in generale, sono necessari affinché il



comproprietario possa usucapire l'intero bene, vale a dire il possesso dello stesso, per il tempo necessario, in modo esclusivo e incompatibile con la possibilità di fatto di un godimento comune, anche in considerazione di quanto la stessa attrice aveva dedotto e riconosciuto in primo grado: che non vi fosse *animus* in capo alla [redacted] e che, pertanto, il possesso utile all'usucapione in capo alle [redacted] fosse stato esercitato pubblicamente ed in modo inequivoco, fino all'acquisto della proprietà esclusiva sul cortile oggetto della controversia, è dimostrato dalla domanda proposta in primo grado dalla [redacted] la quale, infatti, agendo in giudizio con la *confessoria servitutis*, ha ammesso che il mappale in oggetto fosse di proprietà delle sole convenute. Si tratta di circostanze che, hanno aggiunto le ricorrenti, già di per sé evidenziano come l'attrice non abbia mai esercitato o ritenuto di poter esercitare il proprio diritto di comproprietaria sulla parte di cortile in questione, originariamente comune, rendendo, così, incontestabile l'asserito possesso esercitato dalle [redacted] e, conseguentemente, l'intervenuta usucapione. Le [redacted], infatti, per stessa ammissione dell'attrice, hanno chiaramente esteso il potere di fatto esercitato sulla cosa in termini di esclusività tanto da indurre la [redacted] la intima convinzione di aver perduto la proprietà del bene e di avere diritto ad una servitù di passaggio. Del resto, i lavori di ristrutturazione del cortile e la sua utilizzazione come luogo di *relax* e deposito, diversamente da quanto riferito, sono comportamenti incompatibili con l'uso da parte dell'attrice e volti ad escludere l'esercizio di ogni diritto in capo alla stessa la quale, in effetti, al pari dei suoi danti causa o aventi causa, da oltre trent'anni non utilizza il fondo 927/7 nella parte compresa tra il cancello A ed il cancello B, dismettendo sullo stesso ogni diritto e disinteressandosi



completamente da ogni attività di gestione e di spesa dello stesso, rimesse e svolte dalle sole Né rilevano, hanno osservato le ricorrenti, i presunti passaggi da parte dell'attrice o dai suoi danti causa nel cortile in oggetto che, oltre ad essere contestati dalle i, sono stati dedotti al solo fine di provare l'esistenza di un diritto di servitù di passo ed, in ogni caso, non concretizzerebbero, pur se provati, una perdita materiale del potere di fatto sulla cosa da parte delle né una *interversio possessionis*, idonea ad interrompere l'usucapione, trattandosi semmai di singoli episodi, sporadici ed occasionali, sempre caratterizzati da una spirito ed intento di mera cortesia e tolleranza da parte delle e dei loro danti causa.

2. Il motivo è infondato. Ed invero, il partecipante alla comunione il quale intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo (*uti dominus*), non ha la necessità di compiere atti di *interversio possessionis* alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed *animo domini* della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui, mentre non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo partecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un'estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass. n. 16841 del 2005; Cass. n. 7221 del 2009; Cass. n. 24214 del 2014; Cass. n. 9100 del 2018; Cass. n. 10734 del 2018). Il rilievo della corte d'appello, secondo cui l'esecuzione da parte delle appellanti di "*lavori di ristrutturazione sul cortile*"



o la sua utilizzazione "per delle loro necessità" "non è sufficiente manifestazione ... dell'intento di escludere altri da un diverso o analogo utilizzo atteso che tale utilizzo non evidenzia in maniera inequivoca l'intenzione di escludere l'altra comproprietaria dal corrispondente godimento", costituisce, quindi, corretta applicazione del predetto principio, al pari dell'affermazione secondo la quale "il fatto che non fosse esercitato il passaggio carrale per qualsivoglia ragione (impedimento creato dalle) o mancato autonomo passaggio da parte della) è altrettanto irrilevante per escludere che da parte della comproprietaria l possa essere stata mantenuta sotto altri profili la disponibilità del cortile". Del resto, ha aggiunto la corte, tale esclusione sarebbe stata senz'altro ravvisabile nella chiusura dei due cancelli di accesso al cortile senza corrispondente consegna delle chiavi alla comproprietaria che, privando quest'ultima di ogni possibile utilizzazione del cortile, potrebbe essere sintomo rilevante dell'*animus* di impedire il godimento del comproprietario: tale esclusione, che si è indubbiamente verificata, per produrre l'effetto invocato, avrebbe, però, dovuto protrarsi, per almeno un ventennio: ma ciò - ha aggiunto la corte con accertamento in fatto insindacabile in questa sede - non risulta essere stato dimostrato. E' risultato, infatti, ha osservato la corte, che, quanto meno fino al 2002, i due cancelli A e B che delimitano dai lati opposti gli ingressi dalle rispettive proprietà al cortile comune, fossero dotati di chiavi in possesso della : "e tale fatto appare senz'altro significativo che fino a quel momento non vi erano elementi tali da fare ritenere che fosse in corso un possesso esclusivo delle atto a usucapire", con la conseguenza che, a seguito della successiva modifica della situazione ("con l'apposizione di una catena e la sostituzione del

Q

D

*lucchetto che hanno determinato la contestazione della Botti sia pure impropriamente per rivendicare una pretesa insussistente servitù di passaggio”), “non può certo ritenersi integrato il preteso acquisto per usucapione, sia per mancato decorso del tempo atto ad usucapire, che per la palese opposizione della comproprietaria ”. Si tratta, peraltro, di una statuizione che le ricorrenti non hanno specificamente censurato: ed è noto, invece, che, quando la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che, come quello in esame, non formuli specifiche doglianze avverso una di tali *rationes decidendi*, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 4293 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori – che, ai fini dell’apprezzamento della sussistenza dei presupposti per l’acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale, dev’essere particolarmente rigorosa in ragione dell’esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo: Cass. n. 20539 del 2017) - costituisce, del resto, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile, infatti, ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle*



parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176 del 2017). Ed è noto che non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008). Né, infine, sussiste la denunciata violazione dell'art. 2697 c.c.: ed infatti, come questa Corte ha reiteratamente ribadito, la violazione di tale norma si configura solo se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l'*onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018). Nel caso di specie, premesso che l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'invocata usucapione spettava alle ricorrenti (cfr. Cass. n. 5226 del 2002), il giudice del merito non ha affatto operato un'indebita inversione di tale onere, trasferendolo sulla controparte, ma ha, più semplicemente, ritenuto che lo stesso non fosse stato debitamente assolto: e se la valutazione delle acquisizioni istruttorie è stata incongrua e il giudice ha errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto l'*onus probandi*, ciò non integrerebbe violazione dell'art. 2697 c.c. ma soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità nei limiti in cui si sia risolta, a



norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo attualmente in vigore, nell'omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

3. Con il secondo motivo, le ricorrenti, lamentando la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo d'appello, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha omesso, anche solo implicitamente, di pronunciarsi tanto sull'eccezione con la quale le appellanti avevano dedotto la tardività, rispetto ai termini di cui all'art. 184 c.p.c., delle produzioni n. 9 e 10 *ex adverso* eseguite, quanto sull'eccezione con la quale le appellanti avevano dedotto l'incapacità a testimoniare del teste

4. Il motivo è inammissibile. Ove il ricorso per cassazione deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell'art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di *error in procedendo* per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale ed accerta la sussistenza o meno della violazione denunciata prescindendo dalla motivazione resa dal giudice del merito (Cass. n. 18932 del 2016), detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il poterdovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio *per relationem* agli atti della fase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi. Ne consegue che, per poter utilmente dedurre, in sede di legittimità, un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato,



che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, *in primis*, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (Cass. n. 25299 del 2014): ciò che nella specie non risulta accaduto. Il ricorso, del resto, non chiarisce quale fosse il contenuto dei documenti prodotti né le ragioni per le quali il teste era incapace a testimoniare, non bastando lo scarso riferimento formulato (p. 33), ai suoi pregressi rapporti con la


5. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti a rimborsare le spese di lite, che liquida, in favore della controricorrente _____ nella somma di €. 1.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, ed, in favore del controricorrente _____, nella somma di €. 1.500,00, di cui €.



200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 dicembre 2018.

Il Presidente

Dott. Lorenzo Orilia



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 26 MAR. 2019